

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1274

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1993

Modificazioni alla normativa concernente le associazioni
venatorie riconosciute ai sensi della legge 11 febbraio 1992,
n. 157

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha concesso un trattamento privilegiato ad alcune associazioni venatorie. Esso ha infatti previsto che le associazioni «riconosciute» ricevano il 95 per cento del complessivo ammontare di un fondo, alimentato da un'addizionale di lire 10.000 alla tassa di rilascio, di rinnovo e annuale della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia. Lo stesso articolo dispone altresì che l'attribuzione del predetto contributo non comporta l'assoggettamento delle associazioni venatorie «riconosciute» al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

In questa normativa sono contenuti due privilegi, assolutamente ingiustificati.

Il primo privilegio consiste nell'attribuzione del contributo alle sole associazioni riconosciute a livello nazionale. Quali siano queste associazioni lo precisa il successivo articolo 34: deve trattarsi di organizzazioni di carattere nazionale, che abbiano un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. Peraltro, «si considerano riconosciute» sei associazioni, oltre alla Federazione italiana della caccia, le quali sono esonerate da ogni esame relativo al possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa. Abbiamo quindi una ulteriore, e veramente insolita, situazione di privilegio all'interno di una normativa che è essa stessa di privilegio!

Sono invece escluse dalla attribuzione dei fondi in parola quelle associazioni, spesso costituite in polemica con pratiche discutibili delle associazioni nazionali, che hanno carattere locale, o che comunque non raggiungono i limiti dimensionali richiesti. I contributi versati dai cacciatori che aderiscono a tali associazioni vengono quindi ad alimentare, con una evidente

violenza alla volontà degli interessati, proprio quelle associazioni che essi vorrebbero contrastare.

Altrettanto degna di nota, e di critica, è la disposizione relativa ai controlli. Le associazioni venatorie si sottraggono infatti alla regola generale, secondo cui l'attribuzione di un contributo statale ordinario comporta l'assoggettamento dell'ente interessato al controllo della Corte dei conti. Questa normativa di privilegio impedisce qualsiasi verifica in ordine alla destinazione dei fondi, ed al carattere dell'attività che le associazioni svolgono grazie a questa generosa dotazione finanziaria. Non è certo la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, pure prevista dal comma 6 dell'articolo 34, a tranquillizzare l'opinione pubblica, e quella dei cacciatori in particolare.

Il presente disegno di legge, estremamente semplice nella sua formulazione, è inteso ad eliminare tutti i privilegi di cui si è detto.

In primo luogo, si propone di far beneficiare dei contributi tutte le associazioni venatorie, quale che sia la loro consistenza numerica, anche se - ovviamente - in misura proporzionale alla consistenza stessa.

In secondo luogo, si sopprime l'ingiustificata esenzione delle associazioni dai controlli previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Infine, pur mantenendo in vita l'istituto del «riconoscimento» delle associazioni più rappresentative, si elimina l'assurdo riconoscimento «per legge» di alcune associazioni, e si riferisce la loro rappresentatività non al livello nazionale ma a quello provinciale, abbassandone comunque la misura da un quindicesimo a un ventesimo della categoria.

Il carattere di associazione «riconosciuta», nella legge vigente, è rilevante al fine

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della presenza dell'associazione negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, e negli organi di gestione del Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. Diciamo subito che quest'ultimo fondo va a nostro parere radicalmente riformato, e che ci riserviamo di

presentare, a questo proposito, un separato disegno di legge. Nel frattempo, in connessione con le considerazioni già svolte e con le proposte di modifica della legislazione già esposte, proponiamo di sopprimere nelle relative disposizioni della legge n. 157 del 1992 il riferimento al carattere nazionale dell'associazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, n. 1, della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992;

b) al comma 2, lettera c), le parole «nazionali riconosciute» sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

1. Nell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole «a carattere nazionale, con adeguati organi periferici»;

b) alla lettera c), la parola «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «ventesimo», e dopo la parola «cacciatori» sono inserite le seguenti: «delle regioni in cui operano»;

c) il comma 5 è abrogato.

2. Nell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 10, la parola «nazionali» è soppressa.

3. Nell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, la parola «nazionali» è soppressa.